

# Comunicazione FINMA sulla vigilanza 07/2024

Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi operativi: esclusione degli eventi di perdita

13 dicembre 2024

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Esclusione degli eventi di perdita .....</b>	<b>3</b>
2.1	Esigenze.....	3
2.2	Momento dell'esclusione degli eventi di perdita.....	6
2.3	Valore soglia per l'esclusione di eventi di perdita .....	6
2.4	Comunicazione alla FINMA.....	6

## 1 Introduzione

Dal 1° gennaio 2025, il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi verrà effettuato sulla base dell'Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e dell'Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sul «leverage ratio» e i rischi operativi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OLRO-FINMA; RS 952.033.11). Entrambe le ordinanze contengono esigenze e disposizioni d'esecuzione concernenti l'approccio standard per il calcolo dei fondi propri minimi necessari per la copertura dei rischi operativi e in particolare per l'indicatore commerciale, per le componenti dell'indicatore commerciale, per il moltiplicatore delle perdite interne e per la componente di perdita.

Al soddisfacimento di determinate esigenze, le banche possono escludere dal calcolo della componente di perdita gli eventi di perdita che non sono più rilevanti (art. 93a cpv. 3 e 4 OFoP).

Nella presente Comunicazione sulla vigilanza vengono presentati tali esigenze così come degli esempi e si fa riferimento alle disposizioni d'esecuzione rilevanti contenute nelle spiegazioni sulla versione finale degli standard di Basilea III<sup>1</sup>.

## 2 Esclusione degli eventi di perdita

Tutte le perdite che non si sono più verificate nel periodo di dieci anni sono escluse secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b OFoP. Affinché le perdite avvenute nel periodo dei dieci anni possano essere escluse, per i relativi eventi di perdita devono essere adempiute le esigenze di cui all'art. 93a cpv. 3 e 4 OFoP e all'art. 30 OLRO-FINMA. Un'esclusione deve essere motivata in modo chiaro e costituisce un'eccezione.

### 2.1 Esigenze

Concretamente, secondo l'art. 30 cpv. 1 OLRO-FINMA, un evento di perdita non è più rilevante per il profilo di rischio della banca, se:

- dalla fattispecie sottostante all'evento di perdita non sono attese ulteriori perdite (in particolare non sussistono più rischi giuridici), e
- se un evento analogo non può più verificarsi in considerazione del profilo di rischio inerente della banca.

<sup>1</sup> Spiegazioni del 6 marzo 2024 sulla versione finale degli standard di Basilea III – Ordinanze della FINMA, disponibile nel sito [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Documentazione > Indagini conoscitive e valutazioni > Indagini conoscitive concluse > 2022 > Versione finale degli standard di Basilea III – nuove ordinanze della FINMA (4.7.2022–25.10.2022).

Il profilo di rischio inerente della banca corrisponde ai rischi a cui l'istituto è esposto a causa dei suoi prodotti, processi e sistemi e delle sue attività senza considerare le misure di controllo e di attenuazione (cfr. nm. 4 della Circolare FINMA 2023/1 «Rischi operativi e resilienza – banche»).

Nel valutare la rilevanza di un evento di perdita per il profilo di rischio inerente della banca occorre considerare se l'origine della perdita possa causare ulteriori perdite in altre attività commerciali della banca. Per esempio, per i casi legali risolti la banca deve dimostrare che, presso l'istituto, non esistono né rischi comparabili né rischi residui.

Esempio di un profilo di rischio inerente:

La banca A svolge un'attività commerciale transfrontaliera e a causa di controversie giuridiche nella giurisdizione B deve pagare una multa. I costi che ne risultano vengono registrati in un evento di perdita. La banca A cessa integralmente l'attività nella giurisdizione B. Al contempo, però la banca A mantiene la sua attività commerciale transfrontaliera in altre giurisdizioni.

In questo caso, con la cessazione dell'attività sono adempiute le condizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. a OLRO-FINMA, ovvero, avendo cessato l'attività commerciale transfrontaliera nella giurisdizione B, non sono attese ulteriori perdite.

Tuttavia, per poter motivare l'esclusione dell'evento di perdita causato dalla multa nella giurisdizione B, occorre considerare anche il profilo di rischio inerente della banca. Si deve perciò poter escludere che un evento comparabile (ossia una multa in un'altra giurisdizione) possa verificarsi. Poiché la banca A continua a svolgere la sua attività commerciale transfrontaliera in altre giurisdizioni, un evento comparabile (ossia una multa in un'altra giurisdizione) non può essere escluso. Pertanto, il rischio inerente permane.

Per questo motivo, anche l'evento di perdita in relazione con la multa nella giurisdizione B non può essere escluso dal calcolo della componente di perdita. Se la banca A cessasse completamente la sua attività commerciale transfrontaliera, sia sul piano della fattispecie soggiacente (attività commerciale nella giurisdizione B) sia sotto quello del profilo di rischio inerente della banca non sarebbero più attesi eventi comparabili. Di conseguenza, la perdita dovuta alla multa nella giurisdizione B potrebbe essere esclusa.

Va posta dunque particolare attenzione alla causa che origina l'evento di perdita. Alcune cause sono intrinsecamente e trasversalmente rilevanti per il profilo di rischio inerente di una banca in misura tale che eventi di perdita originati da queste possono essere esclusi solo se vengono apportate

modifiche sostanziali al modello d'affari della rispettiva banca. Ne sono un esempio gli eventi di perdita la cui causa origina dalla vendita di prodotti bancari o dalle attività commerciali transfrontaliere. Ne consegue che, in linea di principio, l'esclusione di eventi di perdita costituisce un'eccezione.

Inoltre, gli accantonamenti per possibili oneri futuri derivanti dall'evento di perdita non soddisfano le condizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. a OLRO-FINMA. L'esistenza o la costituzione di riserve non esclude che la fattispecie soggiacente all'evento di perdita possa generare ulteriori perdite.

Ulteriori esempi che possono indicare una modifica (ma non necessariamente una riduzione) del profilo di rischio inerente<sup>2</sup> sono:

- Un processo precedentemente svolto in modo manuale viene convertito in un processo completamente automatizzato, pertanto le perdite derivanti da questo processo non possono più verificarsi a causa di errori umani come gli errori di battitura; tuttavia, se sussistono altri processi manuali che possono causare errori umani, come gli errori di battitura, è improbabile un'esclusione giustificata.
- Alcune attività commerciali non vengono più mantenute o non vengono più avviate nuove attività commerciali (p. es. dismissione dell'attività di *investment banking*); tuttavia, se all'interno della banca permangono altre attività comparabili, è improbabile un'esclusione giustificata.
- La fornitura di prodotti specifici viene integralmente cessata o non vengono effettuate nuove offerte di prodotti specifici (p. es. non vengono più offerte *Residential Mortgage-Backed Securities*); tuttavia, se sussistono offerte di prodotti comparabili (p. es. *Commercial Mortgage-Backed Securities*), è improbabile un'esclusione giustificata.
- Introduzione di nuovi processi, come metodi di pagamento (p. es. mediante nuove soluzioni fintech) che sostituiscono integralmente i processi (con eventi di perdita).
- Modifiche materiali nel *client onboarding* (p. es. tramite video anziché di persona) che sostituiscono integralmente i processi attuali (con eventi di perdita).
- Nuove esternalizzazioni a fornitori esterni o in un cloud, o cessazione dell'*outsourcing*.
- Nuovo ambiente di sistema (p. es. sostituzione completa di più sistemi IT precedentemente comunicanti fra loro con un unico sistema).

---

<sup>2</sup> Punto 4.5.5.3 delle spiegazioni del 6 marzo 2024 sulla versione finale degli standard di Basilea III – Ordinanze della FINMA, disponibile nel sito [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Documentazione > Indagini conoscitive e valutazioni > Indagini conoscitive concluse > 2022 > Versione finale degli standard di Basilea III – nuove ordinanze della FINMA (4.7.2022–25.10.2022).

## 2.2 Momento dell'esclusione degli eventi di perdita

Le perdite attribuite a eventi di perdita che non sono più rilevanti per il profilo di rischio della banca possono essere escluse dal calcolo della componente di perdita tre anni dopo la data di contabilizzazione dell'ultima perdita. Tale termine può essere ridotto se la banca non mantiene l'attività il cui esercizio ha causato l'evento di perdita come pure attività commerciali analoghe (art. 30 cpv. 2 OLRO-FINMA).

Esempio:

Si è verificato un evento di perdita dovuto ad attività commerciali transfrontaliere. Se la banca cessa completamente le attività commerciali transfrontaliere, l'evento di perdita può essere escluso qualora, per sua natura, possa essere chiaramente ricondotto all'attività cessata e non possano più verificarsi ulteriori perdite da tale evento di perdita. Tuttavia, se la banca riprendesse le attività commerciali transfrontaliere, gli eventi di perdita subiti in precedenza dovranno essere nuovamente inclusi nel calcolo della componente di perdita, purché rientrino ancora nel periodo di dieci anni.

## 2.3 Valore soglia per l'esclusione di eventi di perdita

In linea di principio, all'esclusione di eventi di perdita si applica la soglia di materialità del 10% della perdita annua media. La perdita netta derivante dall'evento di perdita nel periodo di dieci anni deve superare il 10% della perdita annua media calcolata per lo stesso periodo di dieci anni (art. 29 cpv. 2 in combinato disposto con il cpv. 3 OLRO-FINMA). Inoltre, tutte le perdite lorde e le riduzioni di perdita attribuite a tale evento sono escluse dalla perdita annua rilevante per il calcolo della componente di perdita (art. 29 cpv. 3 OLRO-FINMA).

Gli eventi di perdita che non raggiungono la soglia di materialità del 10% continuano a essere considerati nel calcolo nella componente di perdita.

La soglia di materialità del 10% della perdita annua media non si applica all'esclusione di eventi di perdita derivanti da un'attività dismessa (art. 93a cpv. 3 OFoP).

## 2.4 Comunicazione alla FINMA

La valutazione di un'esclusione di un evento di perdita è a discrezione della banca; tuttavia, a tal fine occorre stabilire rigorosi criteri per escludere le perdite e applicarli in maniera coerente (cfr. n. 2.1). La decisione e la valutazione dell'esclusione di un evento di perdita devono essere motivate e documentate in modo chiaro.

L'esclusione di un evento di perdita costituisce un'eccezione e deve essere comunicata alla FINMA. In tale comunicazione alla FINMA occorre dimostrare che le condizioni per l'esclusione dell'evento di perdita sono soddisfatte (art. 30 cpv. 3 OLRO-FINMA, cfr. n. 2.1).

La comunicazione alla FINMA deve essere effettuata almeno sei settimane prima dell'esclusione dell'evento di perdita (art. 30 cpv. 3 OLRO-FINMA), per esempio il 15 novembre per chiusura annuale al 31 dicembre.

La FINMA esamina la comunicazione e contatta la banca entro sei settimane, se l'esclusione dell'evento di perdita non è conforme ai requisiti prudenziali. Nel caso in cui la FINMA non si metta in contatto con la banca, questa può procedere all'esclusione dopo sei settimane dalla comunicazione.